

AGCOM

Consultazione pubblica sulle misure regolamentari concernenti l'assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche i cui diritto d'uso scadono il 31 dicembre 2029 – Allegato A alla delibera 154/2025/CONS

Osservazioni di Proxigas e Utilitalia

16 settembre 2025

Premessa

Con il presente documento le scriventi Associazioni formulano le proprie osservazioni e proposte alla seconda consultazione pubblica, avviata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sulle future misure regolamentari concernenti l'assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche wireless a banda larga e ultralarga i cui diritti d'uso sono in scadenza al 31 dicembre 2029.

Osservazioni generali e puntuali

Preme innanzitutto evidenziare che, anche in relazione alla presente consultazione, come già avvenuto per quella avviata nel luglio 2024, le osservazioni che seguono rappresentano le esigenze di soggetti operanti in settori regolati che fanno uso delle frequenze non ai fini commerciali, bensì per lo svolgimento di servizi pubblici. Tra questi rientrano, con diversi livelli di utilizzo, i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, dell'energia elettrica, il Servizio Idrico Integrato e il teleriscaldamento.

Con riferimento al servizio di distribuzione e misura del gas naturale, nella progettazione e implementazione di apparecchi destinati alle relative attività - spesso rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza, oltre che della qualità commerciale - i gestori, insieme ai costruttori, hanno fondato le proprie scelte sulla disponibilità di comunicazione del sistema 2G e, progressivamente, 4G. È il caso, ad esempio, delle funzioni di telelettura e telegestione degli Smart Meter (SM) installati presso i clienti finali, nonché della gestione da remoto di attività di rete. Le scelte di prodotto e servizio effettuate nel tempo sono state orientate su orizzonti temporali necessariamente più ampi rispetto a quelli propri dell'impiego commerciale delle reti di telecomunicazione.

In tale contesto, con riferimento a quanto riportato al punto 67 del DCO – secondo cui “la scadenza del 31 dicembre 2029 per i diritti d’uso delle frequenze ex GSM è nota ai settori di pubblica utilità, incluso quello della distribuzione del gas, fin dal 2017” – **è opportuno ricordare che, a livello di sistema, la disponibilità di un’alternativa tecnologica al 2G, e quindi di apparecchi che possano comunicare tramite tecnologia NB-IoT, è presente soltanto dal 2020**, nonostante gli obblighi di installazione e messa in servizio degli SM siano stati introdotti dalla regolazione di settore già a partire dal 2012-2013.

A partire dal 2020 - compatibilmente con il rallentamento delle attività durante le fasi critiche della pandemia - l’evoluzione del parco installato (ad esempio, per gli SM) si è orientata verso l’adozione della nuova tecnologia NB-IoT che ha richiesto test e verifiche sul campo per accertarne l’affidabilità, anche alla luce dei livelli di servizio sempre più stringenti imposti dalla regolazione di settore, tra i quali quelli per l’acquisizione delle letture da remoto attraverso tecnologie di comunicazione mobile del dato. Parallelamente, in logica di efficienza economica, si è perseguito, per quanto possibile, l’obiettivo di portare a compimento la vita utile degli investimenti già sostenuti, in particolare per quanto riguarda gli apparecchi basati su tecnologia di comunicazione 2G, così da contenere gli extra-costi e le conseguenti ripercussioni tariffarie legate alla sostituzione anticipata di dispositivi ancora funzionanti ma non completamente ammortizzati.

In quest’ottica sarebbero state da leggere le osservazioni espresse nel documento interassociativo predisposto in risposta alla precedente consultazione (Delibera n. 274/24/CONS), che **auspicavano un percorso graduale e coordinato per l’evoluzione della disponibilità delle frequenze 2G e 4G, accompagnato da misure che, garantendo una copertura di rete efficace e qualitativamente adeguata, consentissero agli operatori regolati di poter continuare ad adempiere alle proprie funzioni nel rispetto della regolazione di settore.**

Detto ciò, invece, entrando nel merito del DCO e pur confermando quanto era stato espresso in linea teorica circa la preferenza per la proroga o rinnovo almeno per la banda 800 MHz (impiegata dagli apparati di più recente installazione che utilizzano la tecnologia di comunicazione 4G), **si prende atto che, purtroppo, entrambe le opzioni di intervento prospettate da AGCOM non offrono adeguate garanzie agli operatori regolati in merito al mantenimento di una qualità della copertura di rete, soprattutto 2G, idonea a supportare l’erogazione del servizio pubblico** cui sono tenuti, con possibili ricadute, in termini di ingenti indennizzi da erogare, o anche sanzionatorie, in caso di disservizi.

In particolare, il quadro delineato ai punti dal 68 al 70 del DCO **non esclude che gli operatori delle telecomunicazioni, anche laddove decidessero – in assenza di vincoli specifici – di mantenere formalmente in essere le bande, possano decidere di ridurre progressivamente il proprio commitment sul 2G**, ad esempio limitando la capacità di scambio di dati o attribuendo minore priorità agli interventi di manutenzione delle antenne 2G e/o delle reti più datate oggetto di eventuali guasti, a favore di servizi più innovativi e ritenuti più profittevoli, anche perché destinati ad un maggior numero di clienti. Una simile eventualità non potrebbe essere efficacemente scongiurata nemmeno dalle migliori condizioni e/o impegni contrattuali.

Ulteriore conferma di quanto sopra si rinviene dalla tipologia di obblighi illustrati al paragrafo 3.1.2 del DCO, che dovrebbero essere assunti dagli operatori delle telecomunicazioni in quanto beneficiari del rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze. Tali obblighi **riguardano, infatti, ambiti differenti rispetto a quelli finora considerati, rispetto ai quali gli operatori regolati avrebbero necessità di specifici impegni in grado di garantire continuità, efficacia e qualità del servizio.**

Allo stato attuale, pertanto, **si deve constatare, con una certa perplessità, che le proposte in consultazione non garantiscono i presupposti necessari per un percorso condiviso di evoluzione delle regolazioni settoriali coinvolte.** Percorso che si auspicava potesse accompagnare il graduale *phase-out* delle reti GSM — tuttora utilizzate, per le ragioni più sopra illustrate, dai distributori di gas naturale — assicurando una transizione ordinata verso l'adozione di nuove tecnologie di telecomunicazione, anche a tutela dei clienti finali. **Tali presupposti, anche in ragione della rilevanza pubblica dei settori coinvolti, dovrebbero essere oggetto di un inquadramento esplicito da parte delle rispettive autorità di regolazione competenti e non rimessi unicamente alla libertà contrattuale tra le parti.**

Nel quadro delineato nel DCO, gli operatori regolati non potranno che prendere atto delle implicazioni sopra rappresentate e, in coordinamento con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), orientarsi verso l'organizzazione di una campagna di sostituzione massiva e anticipata dei dispositivi attualmente in uso, che da qui al 2029 (e oltre) sono esposti al rischio concreto di progressivo decadimento, se non di cessazione, della copertura offerta dalle reti 2G.

Come già ricordato nel precedente documento interassociativo, si tratta di un'operazione di cui andranno tenuti in conto gli impatti sia sotto il profilo operativo che economico. Da un lato, la sostituzione degli SM richiede interventi spesso presso le abitazioni dei clienti finali, non sempre facilmente accessibili, con il conseguente rischio di mancata trasmissione dei dati qualora tali interventi non vadano a buon fine. Dall'altro, si pone la questione del riconoscimento integrale dei costi connessi ai mancati ammortamenti degli apparecchi sostituiti prima del termine della loro vita utile.